

STATUTO "UN SORRISO PER IL BURKINA"

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

1. L'Associazione "UN SORRISO PER IL BURKINA ODV", costituita in data 22.04.2008, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), è un'organizzazione di volontariato.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Pisa; la variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

3. L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro ed ha per scopo il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività associative di interesse generale di cui all'art.5, c.1, let. u) del CTS (*beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, *o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo*).

Per la realizzazione delle finalità sopra indicate, in favore di terzi, l'associazione opererà avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'Associazione promuoverà, organizzerà e realizzerà attività di volontariato volte a sensibilizzare l'opinione pubblica ed ad attuare raccolte di offerte da destinare esclusivamente al settore dell'assistenza, educazione, emergenza sanitaria e quant'altro inerisca la solidarietà sociale, a favore della popolazione del Burkina Faso, quali progetti di sostegno scolastico anche attraverso adozioni a distanza, bomboniere e mercatini solidali anche con oggetti prodotti dai volontari e dai beneficiari dell'associazione, cene/pranzi e

altri eventi solidali, raccolta di offerte spontanee o donazioni da parte di privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 2 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le potranno pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci fondatori e da tutti coloro che successivamente aderiscano all'Associazione;

b) eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni e con raccolte fondi attuate anche con oggetti prodotti dai volontari e dai beneficiari dell'associazione;

d) contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

e) eventuali risorse reperite attraverso le attività secondarie e strumentali svolte ai sensi dell'art 6 del Codice del Terzo settore.

3. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), stabilisce annualmente la quota associativa minima da versarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di quanto versato alla stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

6. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 3 – SOCI

1. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari.

2. Non possono essere ammessi soci temporanei.

3. Possono essere nominati membri onorari:

- i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti in attività di solidarietà sociale uguale od affine a quella prevista dal presente statuto, oppure che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

- altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine a membro onorario sono riservate all'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

I membri onorari verranno invitati a partecipare a tutte le iniziative dell'associazione.

4. Sono soci fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

5. Possono essere soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che, avendone fatta domanda, siano stati accettati dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione); in caso di rigetto della domanda, il richiedente può, entro 30 giorni, fare ricorso all'Assemblea, che deciderà in via definitiva.

6. Hanno diritto di voto alle assemblee tutti i soci, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

ART.4 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

Gli obblighi ed i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Tutti i soci, iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di eleggere o essere eletti negli organi associativi. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e registro dei volontari), previa richiesta al Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) o ad un suo membro.

2. Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) per l'adozione di eventuali sanzioni.

3. Ciascun socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

4. La qualifica di socio si perde:

a) Per dimissioni;

b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, per tre anni consecutivi;

c) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), nei confronti dei soci che vengono meno a doveri verso l'Associazione, che tengono una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine o comportamenti lesivi nei confronti dell'Associazione. In tal caso, il socio ha diritto di replica al collegio dei probiviri se costituito, o all'Assemblea che decide in via definitiva.

d) Eventuali ulteriori sanzioni disciplinari possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo, che è l'organo di amministrazione dell'Associazione;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente (facoltativo);

e) il Collegio dei Probi Viri (facoltativo);

f) l'Organo di controllo che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Gli organi sociali restano in carica per cinque anni e tutti i loro componenti sono rieleggibili.

ART. 6 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

2. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

3. La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante posta elettronica o apposite *app* telefoniche, o lettera raccomandata da indirizzare, almeno 15 giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun socio avente diritto di parteciparvi.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

4. Sono compiti dell'Assemblea:

a) La discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

b) L'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo entro il 30 Aprile di ogni anno;

c) L'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi previsti dallo Statuto;

d) L'Assemblea delibera in via definitiva sull'ammissione di nuovi soci, in caso di rigetto della richiesta da parte del Consiglio direttivo.

e) L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti oltre che l'eventuale revoca.

f) L'Assemblea delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

g) L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente in ordine di anzianità come socio o dal consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due.

6. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai Soci con diritto di voto.

8. L'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, ed è idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

10. L'assemblea, per la modifica dello statuto, in prima convocazione, è valida se risultano presenti o rappresentati almeno i 2/3 del totale costituito dai soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea; in seconda convocazione, essa è validamente costituita purché

siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale dei soci, e delibera con il voto favorevole dei due terzi presenti in assemblea.

11. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato con il voto favorevole dei 2/3 del totale dei soci.

12. Per la trasformazione, scissione e fusione, valgono le stesse condizioni previste per le modifiche statutarie.

13. Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione.

Ogni Socio ordinario o fondatore può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio ordinario o fondatore, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Nessun Socio, sia ordinario o fondatore, può ricevere più di tre deleghe.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può provvedere anche su materie del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione utile, e, comunque, non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi sociali, entro un mese dalla loro scadenza.

5. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario ed economico da sottoporre, per l'approvazione, prima al Consiglio direttivo e, successivamente all'Assemblea.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente (se nominato) e da almeno tre consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione; delibera sulle domande di ammissione o dismissione dei soci; delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare; amministra il patrimonio e le risorse sociali; propone all'Assemblea le quote associative e le quote specifiche; delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti; può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali; ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati nel caso di eccezionale necessità ed urgenza dal Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto opportuno oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, quello del Presidente prevale.

5. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica, temporaneamente, il Presidente per l'Ordinaria Amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea dei Soci, che deve avvenire entro trenta giorni dal manifestarsi dell'evento. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente (se nominato).

6. Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

7. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 9 – LIBRI

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci e il registro dei volontari; tali libri sono tenuti dal Consiglio direttivo.

I libri di altri organi associativi, se nominati, sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono.

ART. 10 – BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31.12 di ogni anno.
2. Entro il 31.10 di ogni anno il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.
3. Entro il 31.03 di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.
4. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei Soci, presso la sede nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

ART. 11 – AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 12 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'Assemblea Sociale nella seduta del 04/03/2024.

Il Segretario dell'Assemblea

Michele Bozzi.

Il Presidente dell'Assemblea

Giuseppe Ricci.

Il Presidente dell'Associazione

Giuseppe Ricci.

Luogo e data

Roma 04/03/2024.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

14 MAG. 2024

Registrato 423 SERIE III

IL FUNZIONARIO
(*) Giovanna JAMMARO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale